


Comune di Statte

Settore Ambiente ed Ecologia




***PROGETTO ESECUTIVO PER IL
RISANAMENTO AREE PUBBLICHE OGGETTO
DI ABBANDONO INCONTROLLATO DI
RIFIUTI ATTRAVERSO OPERAZIONI DI
RIMOZIONE DEGLI STESSI
1° STRALCIO***

*(Progetto co-finanziato dalla Regione Puglia
con Determina Dirigenziale n. 30 del 01 Marzo 2013)*

<i>Titolo:</i> <i>Capitolato Speciale d'Appalto – Rev. 1</i>	<i>Data:</i> <i>Settembre 2014</i>
	<i>Elaborato:</i> <i>G</i>

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Luca Mezzetti



INDICE GENERALE

PARTE I – Definizione Economica dei Lavori

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

- ART. 1-Oggetto dell'Appalto*
- ART. 2-Ammontare dell'Appalto*
- ART. 3-Modalità di stipula del contratto*
- ART.4- Categorie dei lavori e requisiti minimi per partecipare alla gara.*

DISCIPLINA CONTRATTUALE

- ART. 5-Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto*
- ART. 6-Documenti che fanno parte del contratto*
- ART. 7-Disposizioni particolari riguardanti l'appalto*
- ART. 8-Fallimento dell'Appaltatore*
- ART. 9-Domicilio dell'Appaltatore e suo rappresentante; direttore di cantiere*
- ART.10 -Subappalto*
- ART.11 -Responsabilità in materia di subappalto*

TERMINI PER L'ESECUZIONE

- ART. 12 -Consegna e inizio dei lavori*
- ART. 13 -Termini per l'ultimazione dei lavori*
- ART. 14 -Sospensione*
- ART. 15- Proroghe*
- ART. 16 -Penali in caso di ritardo*
- ART. 17 -Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma*
- ART. 18 -Inderogabilità dei termini di esecuzione*
- ART. 19 -Risoluzione del contratto rispetto ai termini*

DISCIPLINA ECONOMICA

- ART. 20 -Anticipazione*
- ART. 21 -Pagamento in acconto*
- ART. 22 -Pagamenti a saldo*
- ART. 23 -Pagamento dei subappaltatori*
- ART. 24 -Ritardi nel pagamento*
- ART. 25 -Revisione dei prezzi*
- ART. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti*

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- ART. 27 -Valutazione dei lavori a misura*
- ART. 28 -Lavori in economia*

CAUZIONE E GARNAZIE

- ART. 29 - Cauzione provvisoria*
- ART. 30 - Cauzione definitiva*
- ART. 31 - Riduzione delle garanzie*
- ART. 32 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia del saldo*
- ART. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa*

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 34 – Varianti in corso d'opera

ART. 35 – Prezzi applicati ai nuovi lavori e nuovi prezzi

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 36 – Norme di sicurezza generali

ART. 37 – Tutela dei lavoratori

ART. 38 – Piano di sicurezza e coordinamento

ART. 39 – Piano di sicurezza

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 40 – Controversie

ART. 41 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

ART. 42 – Risoluzione del contratto

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 43 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

ART. 44 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

ART. 45 – Presa in consegna dei lavori ultimati

NORME FINALI

ART. 46 – Oneri e obblighi dell'Appaltatore

ART. 47 – Custodia del cantiere

ART. 48 – Cartello di cantiere

ART. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse

ART. 50 – Trattamento dei dati personali

PARTE II – Prescrizioni tecniche dei lavori

NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 51 – Prescrizione relative ai lavori in genere

ART. 52 – Personale dell'Appaltatore

ART. 53 – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa Tecnica

ART. 54 – Noleggi

ART. 55 – Danni di forza maggiore

PRESCRIZIONI TECNICHE DELLE LAVORAZIONI

ART. 56 – Esame preliminare del sito

ART. 57 – Prelievo dei materiali di discarica e pulizia del siti

ART. 58 – Modalità di prelievo dei materiali

ART. 59 – Prelievo di campioni di suolo e rifiuti

ART. 60 – Modalità di smaltimento dei rifiuti

ART. 61 – Rimozione dei rifiuti contenenti amianto

PARTE PRIMA – Definizione economica dei lavori

DISPOSIZIONI CONTRATUALI

ART. 1 – Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto la caratterizzazione, l'esecuzione della raccolta, il carico, il trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura situati in varie aree del Comune di Statte (Ta), ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione formulari, moduli transfrontalieri, e relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri di carico-scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento finale).
Si evidenzia che le attività di recupero dei rifiuti dovranno essere privilegiate rispetto all'attività di smaltimento.
2. L'intervento è di seguito denominato dalla Stazione Appaltante: ***“PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMENTO AREE PUBBLICHE OGGETTO DI ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONI DEGLI STESSI - 1° STRALCIO”***;
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Ai fini delle conseguenti responsabilità si evidenzia come a seguito dell'aggiudicazione ***l'Appaltatore sarà considerato, ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “produttore/detentore del rifiuto” ai sensi del D.Lgs.152/2006***; pertanto, si segnala che i codici c.e.r. individuati all'interno del progetto sono indicativi.
6. È altresì compreso nell'appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un'elevata protezione della salute dei lavoratori, dell'ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.
7. I prezzi unitari presenti nell'elaborato C dal titolo “elenco prezzi unitari” sono stati desunti da indagini di mercato.
7. ***Il servizio sarà contabilizzato “a misura” secondo i prezzi unitari offerti riportati nel modulo offerta economica e fino alla concorrenza dell'importo contrattuale. I quantitativi riportati nel computo metrico e nel modulo offerta economica, sono da intendersi indicativi e pertanto potranno variare sia in valore assoluto che nei reciproci rapporti senza che ciò possa essere motivo, per l'Appaltatore, di richieste risarcitorie e/o di maggiori crediti. Pertanto, tali quantità, sono puramente indicative e non vincolanti dal punto di vista contrattuale ma di riferimento esclusivo ai soli fini dell'aggiudicazione della presente gara.***
8. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 – Ammontare dell'Appalto

1. L'importo complessivo lordo del servizio da svolgere, posto a base di gara, è pari ad € 34.481,00 (euro trentaquatomilaquattrottantuno/23) oltre I.V.A e € 1.520,97 (euro millecinquecentoventi/97) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito:

A	Lavori	€ 34.481,00
B	Oneri per la sicurezza	€ 1.520,97
A+B	Importo dell'appalto	€ 36.001,97

2. L'importo contrattuale complessivo corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A, del presente articolo, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (definito al comma 1, lettera B del presente articolo).

ART. 3 – Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a “misura”.
2. L'importo del contratto non può variare nel suo valore complessivo, ma possono variare le quantità effettive delle opere da eseguire in funzione della situazione dei rifiuti (da smaltire e/o recuperare) che si andrà ad evincere nel momento dell'esecuzione delle attività di bonifica a cui il progetto fa riferimento.
3. Trattandosi di appalto definito “a misura” la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di **procedura negoziata ex art. 122/7 del D. Lgs. 163/06** con il criterio del prezzo più basso determinato **mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82 del D. Lgs 163/06** e art. 118 del D.P.R. n.207/10, giuste prescrizioni di cui agli articoli 54 e 82 comma 3 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163
4. Per i lavori previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista lavorazioni fase di gara», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

ART. 4 – Categorie dei lavori e requisiti minimi per partecipare alla gara.

1. In base all'Allegato IA del Codice degli Appalti la divisione indicativa di appartenenza è la 45 cpv 45.000.000;
2. Ai sensi dell'articolo 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n° 207 ss.mm.ii i lavori sono classificati **indicativamente** nella categoria “OG12” prevista dal sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici (Allegato A del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n° 207);
3. Possono partecipare alla gara le imprese che rispettano i requisiti previsti:
 - a) art. 38 Codice degli Appalti (requisiti di ordine generale);
 - b) art. 90 del D.P.R. 207/10 (Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro);
 - c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. di riferimento per attività riconducibili a quelle da appaltare;
 - d) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 alle seguenti categorie e classi (in funzione della tipologia e delle quantità di rifiuto da raccogliere, trasportare e smaltire):
 - Categoria 1 Classe E o superiore - raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati;

- Categoria 4 Classe F o superiore - raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi;
- Categoria 5 Classe F o superiore – raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi;
- Categoria 10A e 10B Classe E o superiore – bonifica di siti e beni contenuti amianto.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i diversi elaborati del progetto, deve essere adottata la soluzione più aderente alle finalità del lavoro e, comunque, quella che meglio rispetta i criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso si riscontrino norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, è fatto obbligo di dare applicazione in primo luogo alle norme che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo a quelle maggiormente conformi alle disposizioni di legge o all'ordinamento giuridico, in terzo luogo a quelle di maggior dettaglio e, infine, a quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione di quanto previsto nel contratto del Capitolato speciale d'appalto, deve tener conto delle finalità e dei risultati attesi dal lavoro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente capitolato;
 - b) tutti gli elaborati del progetto esecutivo
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163ss.mm.ii;
 - c) Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010;
 - d) D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - e) Legge Regionale n.13/2001 e ss.mm.ii.;
 - f) Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
2. In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato speciale.
3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, inoltre, da parte dell'Appaltatore, la perfetta conoscenza degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, infine, da parte dell'Appaltatore, la presa visione del piano relativo alla sicurezza ed al coordinamento ed

- equivale a dichiarazione di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.
4. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, nominato dalla stazione appaltante. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
 6. L'Appaltatore deve garantire:
 - a) L'impiego di tecnologia conforme alle disposizioni statali e regionali per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
 - b) La fornitura di contenitori a norma di legge, di capacità e numero richiesto, per il deposito temporaneo e/o il trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto;
 - c) A propria cura e spese tutti gli accertamenti ed analisi richiesti per identificare il tipo di rifiuto compresi i test di cessione;
 - d) A propria cura e spesa qualsiasi onere per il conferimento dei rifiuti in impianto di trattamento/recupero e qualsiasi onere per lo smaltimento in discarica autorizzata comprensiva della relativa ecotassa;
 - e) Il prelievo e trasporto dei rifiuti utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli, pala, autocarro con ragno, ecc.), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nonché di tutela dell'ambiente;
 - f) La raccolta e il trasporto dei rifiuti medesimi mediante automezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normative e idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti trasportati, dalle aree di prelievo all'impianto di recupero o smaltimento finale;
 - g) Il conferimento, dei rifiuti prelevati, solo ad impianti di recupero e smaltimento finale in possesso delle previste autorizzazioni;
 - h) Il rilascio della dichiarazione di avvenuto smaltimento della discarica autorizzata o dichiarazione di avvenuto smaltimento presso piattaforma di recupero autorizzata;
 - i) La misurazione dei rifiuti raccolti, a spese dell'appaltatore, presso impianto di pesatura; sarà oggetto di liquidazione unicamente il quantitativo di rifiuti riconosciuto dai verbali di pesatura.

ART. 8 – Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 138 e 139 del Codice degli Appalti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Codice degli Appalti

ART. 9 – Domicilio dell'appaltatore e suo rappresentante; direttore di cantiere

1. L'Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, elegge il proprio domicilio nel luogo ove avviene la stipula del contratto, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n° 145, del 19 aprile 2000, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire con atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire.
4. L'appaltatore, tramite il direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo mandato.

ART. 10 – Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 118 del Codice degli Appalti.
2. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impegno di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto
3. Tutte le lavorazioni, servizi e forniture previste in progetto, sono subappaltabili ed affidabili a cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
4. In ogni caso, è fatto divieto di subappaltare i lavori, servizi e forniture per una quota superiore al 20 % (art. 122 comma 7 del Codice degli Appalti) dell'importo complessivo del contratto (art. 118 comma 2 del Codice degli Appalti).
5. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di omissioni delle indicazioni, il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni subappaltate; unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti in caso di associazione temporanea d'impresa, società o consorzio
 - c. al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
 - d. non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n° 575 del 1965, e ss.mm.ii..
6. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante, a seguito di richiesta scritta da parte dell'Appaltatore. L'autorizzazione è rilasciata entro 30

- giorni dal ricevimento dalla richiesta (prorogabili una sola volta per altri 30 giorni, per giustificati motivi), ovvero nei diversi termini prefissati dall'art. 118 comma 8 del vigente D.Lgs. 163/06. Nel caso in cui, trascorso tale termine, la Stazione appaltante non abbia provveduto a rilasciare l'autorizzazione, questa si intende concessa a tutti gli effetti, sempre che siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
7. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso
 - b. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 5, lettera c, del presente articolo;
 - c) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
 - d) L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza in base al D.lgs. 81/08.
 8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 9. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

ART. 11 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dai subappaltatori o da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 12 – Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la "consegna", risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla stipula del formale contratto d'appalto.
2. È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 154 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n° 207, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree. In tal caso, si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di

- legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
3. La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n° 207. Dalla data di tale verbale decorre il tempo utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
 4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, e fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è eluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
 5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

ART. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 63 (sessantatre) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Tale periodo utile previsto può essere sospeso, a discrezione della Direzione dei Lavori, con ripersa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

ART. 14 – Sospensioni

1. Qualora per cause di forza maggiore o per avverse condizioni meteorologiche sia impedito, in via temporanea, l'avanzamento regolare dei lavori, la Direzione Lavori può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale.
2. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata accettazione tacita.
3. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
4. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il congruente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi

- verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
6. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la D.L., potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
 7. il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
 8. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art.11, l'appaltatore può richiedere lo scoglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scoglimento del contratto, ma in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 15 - Proroghe

1. Qualora l'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini prefissati, può richiedere alla Direzione dei Lavori, con domanda motivata, una proroga del termine di ultimazione dei lavori. La Direzione Lavori, in caso reputi giustificata la domanda, concede la proroga, sempre che la domanda sia pervenuta prima della scadenza del termine anzidetto.
2. L'eventuale ritardo nei lavori, rispetto alla scadenza finale di ultimazione dei lavori o a quelle intermedie fissate dal programma temporale, non può mai essere attribuito dall'Appaltatore, né in parte né totalmente, ad altre ditte o imprese o fornitori, se lo stesso Appaltatore non abbia provveduto ad una tempestiva denuncia scritta alla Stazione appaltante.
3. I verbali per la concessioni di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro cinque giorni naturali successivi alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso. Qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per accettati dalla Stazione appaltante.

ART. 16 – Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo preventivato dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10%.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento danni o ulteriori oneri sostenuti a causa

dei ritardi.

ART. 17 – Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma dei lavori deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento, trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunemente interessate dai cantieri;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore della sicurezza, in ottemperanza all'art. 92 comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere.

ART. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, o giustificazione per la loro mancata regolare e continuativa conduzione (secondo il relativo programma) o per la loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione dei mezzi di cantiere e delle tecnologie necessarie al suo funzionamento;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione degli interventi, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o concordati con questa;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di analisi sui campioni e di eventuali sondaggi per la caratterizzazione dei rifiuti al fine di definire l'idoneo smaltimento;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale.
 - g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza del personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni

- della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.81/08, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 19 -Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice degli Appalti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20 – Anticipazione

1. In osservanza del disposto di cui all'art. 26 ter. Della Legge n.98/13 di conversione del D.L. n. 69/2013 in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 21 – Pagamenti in acconto

1. Non sono previsti pagamenti in acconto.

ART. 22 – Pagamenti a saldo

1. In seguito a formale comunicazione da parte dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta

- ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Una volta emesso il certificato di ultimazione dei lavori, la Direzione Lavori redige il conto finale dei lavori, ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n.° 207, e lo presenta al Responsabile del procedimento.
 3. Ai sensi dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n.° 207, esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni dalla sua ricezione.
 4. Il pagamento di saldo deve essere effettuato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
 5. Il pagamento del saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141 comma 9, del Codice degli Appalti e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 23 – Pagamento dei subappaltatori

1. In base all'art. 118 comma 3 del Codice degli Appalti, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 24 – Ritardi nel pagamento

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133 comma 1, Codice degli Appalti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore della stazione appaltante; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133 comma 1, Codice degli Appalti
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento a saldo senza necessità di domande o riserve.
4. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nella emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 3, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 25 – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice degli Appalti, non è ammesso procedere ad alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, del Codice Civile.

ART. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto non ha effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, non abbia proceduto nei confronti di essa, alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti. Inoltre deve dimostrare il possesso dei requisiti specifici per il presente bando così come riportati nell'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e in mancanza dei requisiti specifici dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 27 – Valutazione dei lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari.
2. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, secondo quanto previsto ed indicato dal presente capitolato speciale d'Appalto e negli atti progettuali.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuato applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.

ART. 28 -Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010 n.207.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 29 – Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163 e ss. mm. e ii., l'offerente è tenuto a corredare la propria offerta con una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo preventivato dei lavori da appaltare secondo quanto previsto dal D.M. 12/03/2004 n° 123.
2. Tale cauzione può essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385.

ART. 30 – Cauzione definitiva

- 1 Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice degli Appalti, e dell'articolo 123 del Regolamento Generale D.P.R. 207/10, è richiesta una garanzia fideiussoria, pari al 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
- 2 La garanzia fideiussoria deve avere durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 3 Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 4 La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 5 La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione:
 - a. Per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio;
 - b. Per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore;
 - c. Per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incrementata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 31 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice degli Appalti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 26 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 27 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000 e ss.mm.ii
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese associate
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumo lavorazioni appartenenti alla stessa categoria.

ART. 32 – Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia del saldo

1. L'erogazione dell'anticipazione prevista dall'art. 20, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.
2. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del codice.

ART. 33 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice degli Appalti, e dell'articolo 125, del regolamento generale D.P.R. 207/10, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) così come da art. 125 comma 1 del D.P.R. 207/10.

4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3 prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128 del regolamento 05 ottobre 2010, n.° 207, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato. L'omesso o il ritardo pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 34 – Varianti in corso d'opera

1. Ai sensi dell'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n° 207 ss.mm.ii, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.
2. Per le sole ipotesi previste per l'articolo 132, comma 1, del D.Lgs. n°163/06, e s.m.i., la Stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i varianti lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, supera il limite di un quinto dell'importo dell'appalto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell'Appaltatore, la Stazione appaltante deve comunicare allo stesso le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
4. In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla Stazione appaltante, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 2 del presente articolo gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non

- comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per al realizzazione dell'opera.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici dei lavori.
 7. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguito, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART. 35 – Prezzi applicati ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali.
2. Qualora non sia possibile desumere i prezzi per la valutazione dei lavori in variante da quelli contrattuali, si procede, ai sensi dell'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre, n° 207, alla formulazione di nuovi prezzi:
 - a) Desumendoli dal prezziario della Stazione appaltante o dai listini corrente nell'area interessata;
 - b) Raggiugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimenti ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi.
3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.
4. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungerli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazioni dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s'intendo definitivamente accettati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 36 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. In ogni caso devono essere realizzati in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è anche obbligato, per quanto attiene la gestione del cantiere, ad osservare scrupolosamente quanto previsto dal vigente Regolamento locale di igiene.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora si in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 37 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore è obbligato le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle legge dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In

- particolare, l'Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare le misure generali di tutela e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 81/08.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n° 207, a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
 3. La Stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
 4. L ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione di conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ART. 38 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131 del Codice degli Appalti e all'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 39 – Piani di sicurezza

1. Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare alla Stazione appaltante Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per

- quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 81/08.
 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 38.
 4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 40 – Controversie

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad adeguarsi alle direttive della Direzione Lavori, senza poter sospendere lo sviluppo previsto dei lavori, qualunque sia la sua contestazione. In caso di contestazione, l'Appaltatore è tenuto a iscrivere apposita riserva sul primo atto contabile o amministrativo dell'appalto idoneo ad accoglierla. Le riserve vanno iscritte, sempre a cura dell'Appaltatore, anche nel registro di contabilità all'atto della firma successiva a quando si è verificato il fatto della riserva.
2. L'Appaltatore è tenuto a formulare le riserve in modo chiaro e preciso, specificando le ragioni su cui si fondano e, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione dell'importo che l'Appaltatore ritiene gli sia dovuto.
3. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 % di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata dal Direttore dei Lavori e, ove nominato, dal collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.
4. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di TARANTO
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 41 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria di lavoratori attinente l'opera appaltata e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.;

- c) E' responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
 - d) E' obbligo al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. In ogni momento il Direttore Lavori può richiedere all'appaltatore copia del libro unico del lavoro, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'appaltatore.

ART. 42 – Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, sotto forma di ordine di servizio, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n.1423/1956 ed agli art. 2 e seguenti della Legge n 575/65, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.
 - b) Inadempienza alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro o della S.P.S.A.L dell'AUSL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/08.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

- cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la P.A..
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge (affido dei lavori al secondo o terzo classificato).
 4. La stazione appaltante ha, in ogni caso, il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'articolo 134 comma 1 del Codice degli Appalti.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 43 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito di formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante la venuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

ART. 44 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi (3 mesi in caso del certificato di regolare esecuzione) dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo al fine di verificare al piena rispondenza dei lavori in corso di realizzazione con quanto specificato negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

ART. 45 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

NORME FINALI

ART. 46 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente sull'appalto delle opere pubbliche e sulla sicurezza dei lavoratori, quelli previsti Regolamento del Codice degli Appalti D.P.R. 207/10 ss.mm.ii. e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di che seguono:
 - a) L'Appaltatore è tenuto alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità a quanto previsto nel contratto, in modo che i lavori eseguiti risultino conformi al progetto ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
 - b) Sono a carico dell'Appaltatore i movimenti di materiali e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le recinzioni di cantiere, o dei mezzi di manovra, secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la predisposizione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
 - c) L'Appaltatore assume in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, ogni responsabilità di risarcimento e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termine di contratto.
 - d) Nel caso di lavorazioni non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, o comunque a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica delle lavorazioni.
 - e) L'Appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombrò dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
 - f) E' a carico dell'Appaltatore la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
 - g) L'Appaltatore è tenuto ad adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stesse dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori, è a totale carico dell'Appaltatore.
 - h) L'Appaltatore è tenuto a rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti etc.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato speciale, la Direzione Lavori notificherà per iscritto all'Appaltatore un termine perentorio entro cui provvedere. Restando tale termine disatteso, la Stazione appaltante ha facoltà di provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore a norma delle disposizioni emanate dal Ministero del LL.PP. con circolare in data 11/03/1960 n°3897 (Div. Ii) ha l'obbligo di affidare la direzione tecnica dei lavori

ad un tecnico (ingegnere o architetto) abilitati a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti al rispettivo albo professionale; il Direttore tecnico dell'impresa interviene ad ogni operazione di caratteri Tecnico, dalla consegna al collaudo e controfirma gli ordini di servizio, condividendo con l'impresa ogni responsabilità di natura tecnica, civile e penale inerente l'incarico. Pertanto l'impresa dovrà, prima della stipula del contratto, comunicare all'Amministrazione appaltante il nominativo del Direttore Tecnico; tale comunicazione dovrà essere controfirmata dal professionista con l'espressa dichiarazione che ne accetta l'incarico; nel caso che per ragioni qualsiasi il predetto Direttore Tecnico debba essere sostituito, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione appaltante e provvedere alla nomina di un nuovo direttore tecnico che dovrà essere di gradimento della stessa Amministrazione.

ART. 47 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i mezzi e materiali in esso custoditi, anche se di proprietà della Stazione appaltante, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 48 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore e di cantiere, di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n° 1729/UL, aggiornato sulla base della più recente normativa in materia. Tale cartello deve avere dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 150 di altezza.

ART. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di eventuali licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 50 -Trattamento dei dati personali

1. Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96 e il D.Lgs 196/2003 la stazione Appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

2. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati

PARTE SECONDA – Prescrizioni tecniche dei lavori

NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 51 -Prescrizioni relative ai lavori in genere

1. Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e saranno uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori in corso di esecuzione.
2. L'Impresa, per la tutela del proprio tornaconto, può sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno, salvo il rispetto delle prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata dei lavori e con quanto stabilito dall'organigramma dei lavori, da essa redatto, controllato ed approvato preventivamente all'inizio dei lavori stessi dalla Direzione Lavori.

ART. 52 -Personale dell'Appaltatore

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
2. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
3. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
4. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
5. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.
6. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ART. 53 -Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica

1. Oltre all'osservanza del Capitolato Generale, l'Impresa è tenuta alla piena osservanza:
 - a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;

- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco prezzi unitari offerti allegato al contratto;
- g) delle Tavole di progetto;
- h) di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

ART. 54 – Noleggi

1. Gli oneri di noleggio in genere dei macchinari utili per l'esecuzione dei lavori in appalto si intendono compresi nei prezzi unitari.

ART. 55 -Danni di forza maggiore

1. Qualora si verificano danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, pena decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi.
2. L'indennizzo per i danni è limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell'evento dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.
3. Non sarà corrisposto alcun indennizzo se i danni sono provocati da concorso dell'Appaltatore o dal suo personale dipendente o di cui è tenuto a rispondere

PRESCRIZIONI TECNICHE DELLE LAVORAZIONI

ART. 56 – Esame preliminare del sito

1. L'Appaltatore è tenuto a presentare, congiuntamente all'offerta, dichiarazione con la quale attesta di aver esaminato, oltre agli elaborati progettuali, i siti oggetto del presente appalto e di avere accertato la fattibilità dei lavori previsti, in funzione anche delle particolari caratteristiche dei luoghi e della vegetazione presente, delle specifiche lavorazioni richieste circa le modalità di rimozione dei rifiuti presenti, dei rifiuti pericolosi.

ART. 57 – Prelievo dei materiali di discarica e pulizia dei siti

1. La pulizia dei siti deve essere condotta in tutte le aree dove vi sia la presenza di rifiuti di qualsiasi tipologia. Il prelievo dei rifiuti sarà condotto con mezzi meccanici appropriati e/o a mano a seconda del luogo in cui si trovano, in relazione alla loro composizione ed alla quantità presente.
2. I rifiuti dovranno essere separati a seconda della tipologia e caricati sui mezzi per il trasporto ai luoghi di smaltimento e/o recupero, compresa la documentazione di accompagnamento e smaltimento. Il confezionamento dovrà essere eseguito in idoneo contenitori debitamente etichettati. Il trasporto dovrà avvenire con mezzi all'uopo autorizzati ai sensi del D.M. 406/98 cat. 2-4-5-10 per il trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

ART. 58 – Modalità di prelievo dei materiali pericolosi

1. Il prelievo dei rifiuti pericolosi deve essere condotto da parte di operatori attrezzati con idonei dispositivi di sicurezza e protezione. Dovrà essere eseguito il prelievo di campioni rappresentativi ai fini della loro esatta classificazione, e di conseguenza dovranno essere

attivate tutte le necessarie misure di sicurezza. In ogni caso, dovrà eseguirsi una mappatura della zona con interdizione al personale non dotato di idonei dispositivi di protezione attraverso il transennamento della zona

ART. 59 – Prelievo di campioni dei rifiuti

1. I campioni dei rifiuti saranno prelevati secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La formazione dei campioni da sottoporre ad analisi deve avvenire al momento del prelievo del materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili; particolare cura sarà riposta ad evitare qualsiasi tipo di contaminazione del campione con materiali estranei.
2. I campioni dei rifiuti saranno prelevati nel corso dei lavori al fine di procedere alla loro classificazione ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., mediante analisi chimico-fisica

ART. 60 – Modalità di smaltimento dei rifiuti

1. I rifiuti saranno trasportati ai relativi impianti per lo smaltimento e/o recupero, regolarmente autorizzati, previa classificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e s.m.i.

ART. 61 -Rimozione di rifiuti contenenti amianto

1. Il rifiuto in cui sarà eventualmente riscontrata la presenza di amianto dovrà essere preventivamente isolato con fogli di plastica impermeabili e sigillato con nastro adesivo o film termoretraibile, in modo quanto più possibile ermetico, e bloccato con successiva reggiatura in pacchi per il successivo trasporto e smaltimento in discarica.
2. Eventuali frammenti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, immediatamente sigillati, del tipo "big-bag". I pacchi saranno etichettati per indicare il contenuto di amianto.
3. Nel caso di amianto friabile i rifiuti a base di amianto vengono inseriti in un secondo contenitore etichettato, che non deve essere riempito per più di due terzi.
4. Tutti i frammenti e residui di materiale a base di amianto presenti nell'area di lavoro, sul pavimento, sul terreno o sotto il materiale rimosso, devono essere asportati e la polvere aspirata con aspiratore a filtro assoluto.
5. Tutte le eventuali fasi di manipolazione, movimentazione e deposito/stoccaggio devono essere fatti in modo da minimizzare il rilascio di fibre nell'ambiente.
6. Il materiale rimosso e imballato deve essere consegnato al trasportatore autorizzato per il conferimento in idonea discarica.
7. La ditta che effettuerà la rimozione dovrà inviare al Servizio SPESAL della AUSL territorialmente competente la documentazione attestante l'avvenuta rimozione.
8. Dovrà essere predisposto idoneo piano di lavoro per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto che dovrà essere dotato delle approvazioni necessarie.